ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12165

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 21 e 22 dicembre 2011, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'INFN promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- visto l'art. 18 della Legge n. 196 del 1997 che prevede che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- visto il decreto n. 142 del 25 marzo 1998 del Ministro del Lavoro "Recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", nonché lo schema di attuazione allegato al decreto stesso;
- vista la nota del Direttore della Sezione di Trieste prot. n. 1011 del 12 dicembre 2011, con la quale si chiede la sottoscrizione di una apposita convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, redatta secondo lo schema allegato al predetto decreto n. 142 del 25 marzo 1998;
- vista la disposizione n. 9817 del 18 marzo 2003 che prevede un compenso forfettario lordo di € 200,00 per ciascuno stage e per un massimo di due stage in ogni anno solare;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 22 dicembre 2011 con n. 33 voti a favore;



DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "Convenzione per attività di tirocinio formativo e orientamento" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione; il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.
- 2) Di autorizzare il Direttore della Sezione di Trieste ad attivare i tirocini previsti dallo schema di Convenzione di cui al precedente numero 1) mediante la sottoscrizione dello specifico progetto formativo e di orientamento, redatto secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema di Convenzione di cui al precedente numero 1).
- 3) Gli oneri economici derivanti dallo schema di Convenzione di cui al precedente numero 1) troveranno copertura con i fondi ordinari della Formazione Esterna.



CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO (L. 24.06.97 N. 196 - D.I. 25.03.98 N. 142 - D.M. 03.11.99 N.509 - D.M. 04.08.00 - D.M. 28.11.00)

TRA

La FACOLTA' DI INGEGNERIA (soggetto promotore) con sede in Trieste, (C.F) d'ora in po
denominato "soggetto promotore" rappresentata dal
, per la sua carica domiciliato in, Via, Via
E
L'INFN (denominazione azienda ospitante) con sede legale in C.I
, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Prof
nato a il

PREMESSO

- Che l'art. 10 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 prevede tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n. 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- Che il decreto ministeriale 4 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi.
- Che il decreto ministeriale 02.04.2001 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196, del D.I. 25.3.1998 n. 142, del D.M. 3.11.1999 n. 509, del D.M. 4.8.2000, del D.M. 02.04.2001, la Sezione di Trieste dell'INFN si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, secondo quanto previsto all'art. 1. comma 3, del D. M. n. 142 del 25.3.1998, su proposta dell'Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Ingegneria (soggetto promotore).

ART. 2

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante inserito nell' impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (allegato) contenente: il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale



obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

ART 4

- 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso. L'ente promotore a sua volta, ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuto infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART 5

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D.L.vo 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) ove previsti.

L'Università provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall'impresa.

ART. 6

1. La presente convenzione ha la validità di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.



PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione n stipulata in data)
Nominativo del tirocinante
nato a il
residente
codice fiscale
cellulare: e-mail
Facoltà (e Corso di Studio)
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no
Azienda ospitante
Sede/i di svolgimento del tirocinio interna – esterna .
Tempi di accesso alle sedi di svolgimento del tirocinio
Periodo di tirocinio n° mesi dal
Tutore (indicato dal soggetto promotore) prof.
Tutore aziendale (indicato dal soggetto ospitante)
 Polizze assicurative: Infortuni sul lavoro INAIL: gestione per conto dello Stato prevista dal combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del T.U. INAIL (DPR N: 124/65) e regolamentato dal D.M. 10.10.85 Responsabilità civile: polizza n. 0472070050378 Compagnia Fondiaria SAI. Scad. Polizze: 31.12.2012 Obiettivi e modalità del tirocinio
Facilitazioni previste
Crediti Formativi Universitari
Obblighi del tirocinante:
 seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
, (data)
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
Firma per il soggetto promotore Firma per l'azienda

